

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 13

Adunanza 27 marzo 2007

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA - VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 306 – 331859/2007

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO e GIOVANNI OSSOLA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Castelnuovo Nigra:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato con Deliberazione G. R. n. 92 - 20653 del 09/11/1982 e successivamente modificato con una Variante strutturale, approvata con Deliberazione G. R. n. 11 - 26302 del 21/12/1998;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 34 del 15/12/2006, il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 28/02/2007 (*Prat. n. 30-2007*) per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 693 abitanti nel 1971, 584 abitanti nel 1981, 492 abitanti nel 1991 e 440 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un trend demografico negativo nell'ultimo decennio;

- superficie territoriale di 2.800 ettari in montagna di cui 1.999 ettari (pari a circa il 72% del territorio comunale) con pendenze superiori a 20; sono presenti, inoltre, 813 ettari di “*Aree boscate*”;
- risulta compreso nel *Circondario di Ivrea*, sub-ambito “*Area di Castellamonte*”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 122 Comuni, a 5 Comunità Montane, a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Ivrea ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 59, n. 60 e n. 61;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Rio Savenca il cui corso è di competenza del Magistrato del Po ed è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è, inoltre, attraversato dalle acque pubbliche del R. Crose, del R. della Verna, del R. Gavia, del T. Piova e del Vernetto;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte evidenzia 9 ettari, circa, del territorio comunale interessati da frane attive areali e 45 ettari interessati da frane quiescenti areali;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 34 del 15/12/2006 di adozione, finalizzati a:

- rilocalizzare una modesta quantità di area per attrezzature sportivo – ricreative di interesse generale (*Fs 3*) con contestuale incremento dell'indice di utilizzazione territoriale (da 0.01 mq /mq a 0.023 mq/mq) dell'area destinata a campeggio adiacente alla Cappella della Visitazione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.I. vigente:

- rilocalizzazione della superficie territoriale dell'area “*Fs 3*” pari a 7.450 mq sita in località Palazzotto (area “*CNI*”), trasferendola, per una superficie pari a 2.320 mq, e convertendola per la restante parte, pari a 5130 mq, nell'incremento dell'indice di utilizzazione territoriale (U.T.) dell'area “*CN2*”, a medesima destinazione d'uso e adiacente alla Cappella della Visitazione;
- l'aumento della superficie territoriale di 2.320 mq e l'incremento dell'indice di utilizzazione territoriale da 0.01 a 0.023 mq / mq permetteranno di disporre di una superficie utile lorda delle strutture realizzabili pari a 91 mq contro gli attuali 16.25 mq, al fine di soddisfare le esigenze di una buona conduzione dell'attività;
- l'operazione urbanistica deriva dalla necessità di incrementare e migliorare le attrezzature del campeggio denominato “*Le salamandre*”, di proprietà comunale a gestione

privata;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 14/04/2007;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 19/03/2007;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.I. del Comune di Castelnuovo Nigra, adottato con deliberazione del C.C. n. 34 del 15/12/2006, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.I. viene segnalata la seguente incompletezza materiale:
 - ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”*, ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;

3. di trasmettere al Comune di Castelnuovo Nigra la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta